REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott. Alessandro De Santis	Referendario (relatore)

Nella camera di consiglio del 14.11.2024

VISTO l'art.100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modifiche;

VISTO il Decreto MIUR prot. AOODRCA 51639 del 29.8.2024 acquisito al prot. Cdc n. 5751 del 29.8.2024;

VISTO il rilievo istruttorio prot. Cdc n. 6740 del 3.10.2024, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione acquista al prot. Cdc n. 8075 del 31.10.2024;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 31.10.2024 (condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti), che ha richiesto il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale sul visto e la conseguente registrazione di esso;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 126/2024, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica con nota acquisita al prot. Cdc n. 8424 dell'11.11.2024;

UDITA, in rappresentanza dell'Amministrazione, la Dirigente dell'Ufficio V dell'USR Campania, Dott.ssa Francesca Franza;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Alessandro De Santis;

FATTO E DIRITTO

1. Con decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002221 del 9.9.2024, il Commissario *ad acta* del MIM disponeva, in attuazione dell'ordinanza emessa il 15.7.2024 n. 16857 (R.G. n. 491/2024) dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Torino, il conferimento in favore della dott.ssa Scarano Adele dell'incarico di "Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Ercolano 2-Giampaglia Iaccarino", stabilendo che "*La presa di servizio dovrà [dovesse n.d.r.] intervenire entro e non oltre il termine del 13/09/2024 indicato dall'adito Tribunale*".

Nelle premesse al decreto in esame viene ricostruita l'articolata vicenda giudiziaria che ha originato l'emanazione dello stesso.

In particolare, si rappresenta che: "*Vista l'ordinanza 15/07/2024, n. 16857 (RG n. 491/2024), con la quale il Tribunale di Torino è intervenuto, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., in punto di esecuzione della precedente ordinanza ex art. 700 c.p.c. de l'01 marzo 2024, confermata in sede di reclamo in data 21/05/2024, con la quale veniva ordinato all'amministrazione «di procedere al trasferimento della ricorrente, a titolo di mobilità interregionale a.s. 2023/2024, assegnandola alla sede libera, nell' accezione di cui in motivazione, più vicina al suo luogo di residenza»; CONSIDERATO che, con la suddetta ordinanza, il Giudice ordinava «al Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di assegnare la ricorrente, con decorrenza dal 1.9.2024, al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Campania, presso l'Istituto Comprensivo "Ercolano 2- Giampaglia Iaccarino" entro 15 giorni dalla comunicazione del presente*

provvedimento», avendo ritenuto che «la più corretta modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare, allo stato, consiste nell'individuazione della specifica sede di servizio, cui la ricorrente deve essere assegnata, e nell'adozione, da parte dell'amministrazione convenuta, del provvedimento di trasferimento della medesima nel ruolo dirigenziale della regione Campania presso l'IC "Ercolano 2- Giampaglia Iaccarino"»; CONSIDERATO che, con il medesimo provvedimento, individuava nel «Direttore Generale del Personale Scolastico presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito» il commissario ad acta che, «in sostituzione dell'USR competente per territorio, dovrà disporre l'effettiva presa di servizio della ricorrente presso l'IC "Ercolano 2- Giampaglia Iaccarino" con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2024» (…) questa Direzione Generale richiedeva all'USR per la Campania, con nota AOODGPER.117663 del 30/07/2024, dettagliato rapporto sul seguito assicurato e le iniziative intraprese in merito, nonché sulle eventuali altre analoghe vicende che l'avessero interessata, in punto di mobilità dei dirigenti scolastici".

Con nota di riscontro n. AOODRCA.47528 del 7.8.2024, l'USR Campania ha rappresentato che: "*L'Istituto scolastico in discorso è risultato assegnato per l'a.s. 23/24 alla ds Tavani Giovanna, titolare sulla Ercolano 2 – Giampaglia dal 1° settembre 2002 e collocata in quiescenza dal 01-09-2024. Per l'a.s. 24/25 l'istituto scolastico è stato assegnato, con incarico di durata triennale e nell'ambito delle operazioni di mobilità regionale di cui al decreto prot. AOODRCA n. 35553.15-07-2024 e successive modificazioni ed integrazioni, alla dirigente scolastica Borrelli Nunzia. La predetta DS, già appartenente al ruolo campano, risultata perdente posto a seguito dei provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica regionale, è sua volta titolare dei benefici di cui alla legge 104/92 a titolo personale. In ogni caso, l'inserimento della sede Ercolano 2- Giampaglia Iaccarino tra le sedi vacanti e disponibili per le operazioni di mobilità regionale di cui al decreto prot. AOODRCA.41485 del 15-07-2024 non implica evidentemente che la stessa risulti sede "vacante e disponibile" ai fini del trasferimento in Campania di dirigenti scolastici che, come la ds Scarano, prestano servizio in altre Regioni. Ciò in quanto l'immissione in ruolo di dirigenti scolastici, in esecuzione di pronunce favorevoli che ordinano il trasferimento in virtù dei benefici ex lege 104/92, presuppone una situazione di vacanza di organico nei ruoli regionali* ***che allo stato non è configurabile*** *– per i motivi diffusamente esposti sub 1) e in virtù della novella n. 71/2024 - nella regione Campania. Il contingente di organico dei dirigenti scolastici risulta infatti definito per l'anno scolastico 2023/2024 dal DM 70/2023 e per l'anno scolastico 2024/2025 dal DI 127/2023 e l'ampliamento dell'organico, mediante immissione in ruolo di dirigenti scolastici in sovrannumero, comporterebbe la violazione delle disposizioni normative in tema di reclutamento, assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, definite dalla normativa sopra richiamata".*

Ciò nondimeno, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 9.9.2024, ha ritenuto "*le motivazioni esposte dal commissario ad acta nella predetta nota dell'8/8/2024 non siano ostative all'esecuzione dell'ordinanza attuativa del 15/7/2024 e che parimenti non sia ostativa a tal fine l'assegnazione in data 15/7/2024 della dirigente Nunzia Borrelli all'IC Ercolano 2-Giampaglia Iaccarino, in quanto né in sede di procedimento ex art. 669 duodecies, né in sede di reclamo, né in data successiva alla presentazione della seconda istanza ex art. 669 duodecies, l'amministrazione convenuta ha dedotto e dimostrato di essere obbligata a destinare la dirigente Nunzia Borrelli al predetto istituto scolastico, pacificamente privo di titolare con decorrenza dal 1/9/2024; ritenuto, pertanto, che il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, dovesse limitarsi a dare attuazione alla misura cautelare con le modalità indicate nel provvedimento emesso in data 15/7/2024; ritenuto, in conclusione, che le modalità di attuazione dell'ordinanza cautelare non possano che essere quelle già individuate nel provvedimento del 15/7/2024, fatta eccezione per la nomina, in qualità di ausiliario del giudice, della dottoressa Maria Assunta Palermo, che, con decorrenza dal 19/8/2024, ha sostituito il dottor Filippo Serra nel ruolo di Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito*".

Pertanto, il Commissario *ad acta* nominato dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Torino, con Decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002221 del 9.9.2024, conferiva il predetto incarico a Scarano Adele. Conseguentemente, con decreto USR n. prot. 55255 del 13.9.2024, a decorrere da tale data, veniva revocata la reggenza dell'Istituzione scolastica AVIC88400A ISTITUTO COMPRENSIVO F. GUARINI di Solofra, che era stata già conferita, per il periodo di decorrenza annuale dal 1°.9.2024 al 31.8.2025, al d.s. Carbone Amalia, con decreto USR n. prot. 51639 del 29.8.2024, sottoposto all'odierno controllo di questa Sezione. Parimenti, con il medesimo decreto USR n. prot. 55255 del 13.9.2024, veniva disposto il trasferimento d'ufficio della d.s. Borrelli Nunzia; inoltre, veniva emanato il decreto USR n. 55256 del 13.9.2024, con cui veniva conferito alla Borrelli l'incarico di dirigente scolastico presso l'Istituzione AVIC88400A ISTITUTO COMPRENSIVO F. GUARINI di Solofra, a decorrere dal 13.9.2024, istituzione precedentemente assegnata in reggenza.

2. Con deliberazione n. 221/2024, alle cui motivazioni per ragioni di sintesi si rimanda, questa Sezione dichiarava il non luogo a deliberare in riferimento al Decreto MIUR AOODPIT prot. n. 0002221 del 9.9.2024, trattandosi di atto di natura giudiziale (come tale non sottoposto a controllo preventivo di legittimità, attraverso cui il commissario *ad acta*

attribuiva a Scarano Adele l'incarico di Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Ercolano 2- Giampaglia Iaccarino, incarico precedente ricoperto da Borrelli Nunzia.

Sicché, prendendo atto del consolidamento del decreto commissariale, questa Sezione non può che a dichiarare il non luogo a deliberare in riferimento al Decreto MIUR prot. AOODRCA n. 51639 del 29.8.2024, con cui veniva assegnata a Carbone Amalia la reggenza dell'Istituzione scolastica AVIC88400A ISTITUTO COMPRENSIVO F. GUARINI di Solofra. Difatti, tale atto di conferimento dell'incarico in reggenza è stato revocato con il successivo decreto USR n. prot. 55255 del 13.9.2024, che viene a consolidarsi in conseguenza della stabilizzazione del predetto decreto commissariale, costituente ineliminabile presupposto fattuale dello stesso e rispetto al quale si pone in un rapporto di logica consequenzialità.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

Dichiara il non luogo a deliberare in riferimento al Decreto MIUR prot. AOODRCA 51639 del 29.8.2024, relativo a Carbone Amalia.

Dispone, altresì, la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente – controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.11.2024.

IL MAGISTRATO est. IL PRESIDENTE

Dott. Alessandro De Santis Dott. Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria in data

20 novembre 2024

Il Direttore del Servizio di supporto

Dott. Giuseppe Imposimato